

STUDIO LEGALE ♦ SOCIETÀ TRA AVVOCATI  
MARCO MARIANI, ANGELO PICCOTTI, MARCO SETTEPOSTE,  
MARCO PAOLI, DANIELE FILENA, UMBERTO TARARA  
CORSO CAVOUR N. 68, 06034 FOLIGNO (PG)  
TEL. 0742/344235 – FAX 0742/354434

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**PER**

**FIGURELLA SERAFINI**, nata a Umbertide (Pg) il 26.10.1982, residente a Città di Castello, via Bologni n. 123, c.f. SRFLL82R66D786Z, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marco Mariani (C.F.: MRNMRC57C15D653Q), dell'Avv. Umberto Tarara (C.F.: TRRMRT75A15D653P) e dall'Avv. Marco Paoli (C.F. PLAMRC76P19F0952R) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via del Pozzetto, n. 122 (studio dell'Avv. Cinzia Trivelloni), i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al processo ai seguenti indirizzi PEC:

marco.mariani@avvocatiperugiapec.it;

umberto.tarara@avvocatispoletto.legalmail.it

marco.paoli@avvocatiperugiapec.it e al numero telefax 0742/354434

**CONTRO**

§ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via Portoghesi, n. 12;

§ **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, con sede in Roma, Viale G. Ribotta, 41, in persona del Direttore *pro tempore*, c.f. 97248840585,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via Portoghesi, n. 12;

§ **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, con sede in Perugia, Via Manuali, in persona del Direttore *pro tempore*, c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via Portoghesi, n. 12;

**E NEI CONFRONTI DI**

**CLAUDIA CANNIZZARO**, nata il 02.01.1989, domiciliata in Foligno, via Vignola n. 7.

**PER**

**LA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO DOCENTI 2018 ADSS  
SOSTEGNO SECONDARIA SECONDO GRADO PUBBLICATA IN DATA  
07.03.2019**

**FATTO**

La ricorrente nel corso dell'anno 2018 presentava domanda di partecipazione al concorso docenti 2018 ADSS Sostegno Secondaria secondo Grado e, come previsto dal bando, veniva ammessa con riserva alla partecipazione poiché, sebbene stesse frequentando il corso per il conseguimento del tirocinio formativo attivo (TFA) presso l'Università degli Studi di Siena, al momento della domanda non era ancora in possesso del relativo titolo.

Ed invero, la docente Serafini al momento dell'invio della domanda di partecipazione al concorso stava ancora frequentando il TFA ed il suddetto

titolo doveva essere inviato, unitamente agli altri titoli valutabili, una volta sostenuta la prova orale presso la scuola sede della commissione ovvero l'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" di Roma.

In data 28/12/2018 veniva pubblicata la prima graduatoria e la ricorrente poteva constatare che nel proprio punteggio non veniva considerato il TFA pari a punti 32 essendole attribuito il solo punteggio dei 9 punti relativi ad altri titoli posseduti.

Sin da subito la ricorrente si attivava al fine di ottenere in autotutela la rettifica del punteggio assegnatole in graduatoria e della relativa posizione all'interno della stessa.

Nonostante l'invio della suddetta istanza, l'Amministrazione non adottava alcun provvedimento tanto che la ricorrente si vedeva costretta ad inoltrare in data 6 marzo 2019 un formale reclamo non avendo riscontrato alcuna variazione nella graduatoria.

La legittimità di detta richiesta veniva peraltro espressamente riconosciuta dalla Presidente della Commissione Prof.ssa Ester Rizzi, che con comunicazione del 17.04.2019 richiedeva formalmente la rettifica del punteggio della posizione della prof.ssa Serafini avendo la commissione riscontrato la presenza del documento attestante il TFA e la conseguente attribuzione del punteggio per titoli di 42,5 in luogo dei 9 assegnati e pubblicati.

Ciò nonostante, l'Ufficio Scolastico competente non provvedeva alle dovute rettifiche.

La docente, preso atto dell'inerzia dell'Amministrazione, reiterava più volte le richieste di rettifica non ricevendo alcun fattivo riscontro.

### **DIRITTO**

Il Miur pubblicava in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.02.2018 il bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

All'art. 3. del suddetto bando disponeva che “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141”.

Al successivo art. 10., comma 1, prevedeva che “I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale”.

In ragione di quanto sopra, la ricorrente, avendo conseguito il TFA in data 27 maggio 2018 ha tutto il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al suddetto titolo ed il conseguente scorrimento in graduatoria nella posizione ad ella spettante.

Tale circostanza veniva espressamente riconosciuta anche dalla Presidente della Commissione d'esame che con comunicazione datata 17

aprile 2019 invitava l'Amministrazione ad inserire in graduatoria la docente Serafini riconoscendole per i titoli posseduti il punteggio di 42,5 e non quello di 9 come pubblicato nella graduatoria ivi impugnata che appunto non tiene in debito conto il punteggio del TFA e, alla luce di ciò, deve essere necessariamente rettificata poiché erronea ed illegittima.

**ISTANZA AI FINI DELL'EMANAZIONE DI UNA MISUARA CAUTELARE**

**COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

In riferimento all'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della graduatoria impugnata, occorre evidenziare che la stessa appare sorretta dal relativo requisito del "*fumus boni iuris*" alla luce delle argomentazioni contenute nel ricorso cui espressamente si rinvia.

Inoltre, nella fattispecie in esame, appare altresì sussistere il "*periculum in mora*" quale indispensabile presupposto richiesto ai fini dell'emanazione dell'istanza medesima.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrenti dalla circostanza dell'attuale illegittima posizione in graduatoria è in *re ipsa*, atteso che la stessa rischia di vedersi superare nel conferimento degli incarichi da docenti in possesso di punteggi evidentemente inferiori a quello dalla stessa vantato con l'ulteriore rischio di perdere una fondamentale occasione di carriera.

Da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a fondamento dell'istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato,

altresì, che le pretese giuridiche e l'interesse sostanziale dedotto dalla ricorrente appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

\* \* \*

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda di sospensione con richiesta all'Ecc.mo collegio di disporre:

- 1) in via cautelare: il riesame da parte dell'amministrazione della posizione della ricorrente con specifico riferimento al profilo della valutazione dei titoli dalla stessa posseduti e all'attribuzione del relativo punteggio con ogni conseguenziale effetto al suo posizionamento in graduatoria;
- 2) nel merito: la rettifica della graduatoria impugnata attribuendo alla docente Serafini il punteggio di 42,50 per i titoli posseduti in luogo dei 9 attribuiti con ogni conseguenziale effetto sulla graduatoria stessa.

Con condanna della convenuta amministrazione al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi ai procuratori antistatari per averne fatto anticipo.

\* \* \*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.5.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si versa il contributo unificato nell'importo di 325,00 perché trattasi di pubblico impiego.

Foligno – Roma, 6 maggio 2019.

Avv. Marco Mariani

Avv. Marco Paoli

Avv. Umberto Tarara